

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Classamento catastale

Reg. Gen. 24585/2011

RICORRENTE: AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE

INTIMATO: , , , e

1. L'Agenzia del territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria 105/06/10 del 7 ottobre 2010 che rigettava l'appello dell'Ufficio, affermando l'illegittimità dell'atto con cui il bene di proprietà dei contribuenti era stato (disattendendo le indicazioni contenute nella DOFCA presentata a seguito di lavori di ristrutturazione) qualificato come A2 (civile abitazione) anzichè come A4 (abitazione popolare)

2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio.

E' stata depositata la seguente relazione:

3. Il ricorso deve essere rigettato.

Si ritiene che l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato debba contenere una adeguata - ancorchè sommaria - motivazione; che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.

Ciò è tanto più evidente ove si considerino le incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull'atto (classamento) con cui l'amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una "rendita".

Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (art. 9 D. P. R. 1° dicembre 1949, n.1142) L'ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione II del 24 maggio 1942). Ed alla circolare n. 5 del 1992.

Dunque l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa.

Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che tali elementi facevano difetto; e che l'Ufficio non ha neppure in sede contenziosa fornito elementi per una corretta valutazione della sua pretesa.

La Avvocatura ha depositato atto di rinuncia "stante l'avvenuta composizione del contrasto giurisprudenziale". La recente formazione di tale indirizzo giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.

Pqm

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 29 gennaio 2014

Depositato in Cancelleria

Il presidente e relatore

Marjo Cicala

Roma, 13 FEB. 2014



IL CANCELLIERE

Luigi Mauriello

20 gennaio 2014  
IL CANCELLIERE  
Luigi Mauriello